



Ordinanza del Presidente n. 22 del - 8 SET. 2022

Oggetto: **Interdizione temporanea della navigazione** per unità di navigazione con e senza motore lungo il tratto di Naviglio Grande compreso tra la prog. Km 29+000 in Comune di Gaggiano e la prog. Km 41+700 in Comune di Milano, nella giornata del 10.09.2022 dalle ore 07.30 alle ore 13.15, per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "Gran fondo del Naviglio 2022".

Il Presidente

VISTI

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite della Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti, per garantire la sicurezza della navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R. n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di ente preposto alla gestione del demanio della navigazione sul Sistema dei Navigli Lombardi è l'autorità che esercita le funzioni di polizia idraulica nel medesimo reticolo di competenza;



- l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) del R.R. 3/2015 prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità, fra le altre, con la sicurezza sulla navigazione;
- che in base all'art. 10 comma 3 lettera g), dello Statuto consortile il Presidente può emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che la Città Metropolitana di Milano ha richiesto al Consorzio ETV, con nota prot. cons. n.6409 del 22/07/2022, il parere di competenza per lo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata "Gran fondo del Naviglio 2022" nella giornata del 10/09/2022, lungo il tratto di Naviglio Grande compreso tra la prog. Km 29+000 in Comune di Gaggiano e la prog. Km 41+700 in Comune di Milano;
- che il Consorzio Est Ticino Villoresi, con nota prot n. 6548 del 27/07/2022, ha rilasciato apposito parere di competenza allo svolgimento di tale attività;
- che, pertanto, per ragioni di sicurezza risulta necessario disporre l'ordinanza di interdizione temporanea della navigazione per le unità di navigazione con e senza motore, lungo il predetto tratto di Naviglio Grande interessato dalla manifestazione;

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. **L'interdizione temporanea della navigazione** per unità di navigazione con e senza motore lungo il tratto di Naviglio Grande compreso tra la prog. km 29+000 in Comune di Gaggiano e la prog. km 41+700 in Comune di Milano, **il giorno 10.09.2022, dalle ore 07:30 alle ore 13:15.**
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

SI AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00 ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Il Presidente
Alessandro Folli

Milano, sede consortile - 8 SET. 2022